

28183 / 06^{re}

83 1

N. 27828/2004 Reg. G.
P.U. del 20.6.2006

Sent. N.

1132

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
III SEZIONE PENALE

composta dagli Ill.mi Signori:

Presidente Dott. Claudio Vitalone
Consigliere “ Aldo Grassi
“ Alfredo Maria Lombardi
“ Giovanni Amoroso
“ Giulio Sarno

WWW.LEXAMBIENTE.IT

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto dall'Avv. Vito Punzi, difensore di fiducia di Gregoli Giancarlo, n. a Palermo il 15.10.1981, e di Di Gregorio Giovanni, n. a Palermo l'1.5.1949, avverso la sentenza in data 5.5.2004 del Tribunale di Nicosia, con la quale vennero condannati alla pena di € 300,00 di ammenda ciascuno, quali colpevoli del reato di cui all'art. 30 lett. h) della L. n. 157/92.

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;

Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Nicosia ha affermato la colpevolezza di Gregoli Giancarlo e di Di Gregorio Giovanni in ordine al reato di cui all'art. 30 lett. h) della L. n. 157/92, loro ascritto per aver esercitato la caccia, facendo uso, per braccare o stanare la selvaggina, di un furetto, animale del quale è vietato l'impiego.

Il giudice di merito ha accertato che gli imputati nell'esercizio dell'attività venatoria portavano con sé in un cesto, cosiddetto "cofino", un furetto privo di museruola, animale la cui utilizzazione non è consentita dalla legge sulla caccia.

La sentenza ha inoltre rilevato in punto di diritto che la legge della Regione Sicilia dell'1.9.1997 n. 33 prevede, all'art. 18, co. 3, l'uso del furetto munito di museruola per l'esercizio dell'attività venatoria, punendo con sanzione amministrativa le violazioni del citato disposto; che la Corte Costituzionale con sentenza in data 10.1.2000 n. 4 ha dichiarato che la norma citata non viola la competenza del legislatore statale in una materia sanzionata penalmente, in quanto la previsione del citato art. 18 deve riferirsi alla sola ipotesi della utilizzazione del furetto munito di museruola che, impiegato con le descritte modalità, non può essere considerato un mezzo per l'esercizio della attività venatoria, ma equiparato ad un ausiliario del cacciatore, come il cane, con la conseguenza che lo stesso non rientra nella previsione dell'art. 13, co. 5, della L. n. 157/92.

La sentenza ha inoltre disposto la confisca degli altri strumenti utilizzati dagli imputati per l'esercizio della caccia.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, che la denuncia con tre motivi di gravame.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo mezzo di annullamento i ricorrenti denunciano la sentenza per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

Premesso che l'esegesi normativa contenuta nella sentenza si palesa esatta, si deduce, in sintesi, che il giudice di merito ha illogicamente affermato che il furetto di cui alla contestazione veniva impiegato per la caccia senza essere munito della museruola, essendo emerso dalle risultanze processuali che l'animale si trovava nella condizione indicata mentre veniva portato in un'apposita cesta, il cosiddetto "cofano", sicché non poteva ritenersi affatto provato che lo stesso venisse utilizzato in violazione della disposizione della legislazione regionale citata in sentenza; che, peraltro, la descritta modalità di trasporto del furetto doveva ritenersi imposta dalle disposizioni che vietano il maltrattamento degli animali; che, inoltre, la citata legge regionale distingue tra l'ipotesi del mero trasporto e quella dell'utilizzo del furetto. Si deduce, infine, che il giudice di merito ha erroneamente attribuito la responsabilità del fatto anche al Di Gregorio Giovanni, essendo emerso dalle risultanze processuali che lo stesso esercitava la caccia a notevole distanza dal luogo in cui si trovavano le persone trovate in possesso del furetto.

Con il secondo mezzo di annullamento i ricorrenti denunciano la violazione ed errata applicazione dell'art. 163 c.p..

Si deduce che il giudice di merito ha concesso agli imputati il beneficio della sospensione condizionale della pena, benché gli stessi non ne avessero formulato richiesta, trattandosi della irrogazione della sola sanzione pecuniaria in misura modesta.

Con l'ultimo motivo di gravame si denuncia l'errata applicazione dell'art. 240 c.p. e 86 delle disp. att. c.p.p..

Si deduce che la sentenza impugnata ha erroneamente disposto la confisca dei fucili e delle munizioni dei quali erano in possesso gli imputati, benché gli stessi non costituissero il mezzo

mediante il quale è stato commesso il reato, mentre non è stata disposta la confisca del furetto di cui al capo di imputazione.

Il ricorso non è fondato.

E' stato già affermato da questa Suprema Corte, con riferimento al primo motivo di gravame, che *"La nozione di esercizio di attività venatoria usata nella legge 11 febbraio 1992 n. 157 non può essere intesa in senso riduttivo, dovendosi ritenere che essa comprenda non solo l'effettiva cattura o uccisione della selvaggina, ma anche ogni attività preliminare, e la complessiva organizzazione dei mezzi e, pertanto, qualsiasi atto, desumibile dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo, che appaia diretto a tale fine."* (sez. III, 199900452, Giovagnoli, riv. 212842; conf. sez. III, 199606812, P.M. in proc. Mazzoni, RV. 205719)

Tale principio di diritto è stato tenuto ben presente dal giudice di merito che, in applicazione dello stesso, ha accertato l'esercizio dell'attività venatoria da parte degli imputati mediante l'utilizzazione di un mezzo non consentito e, cioè, del furetto privo di museruola, con valutazione di merito di tutte le risultanze processuali, adeguatamente motivata ed immune da vizi logici, sicché la stessa non è censurabile in sede di legittimità.

La sentenza, infatti, contiene un preciso accertamento sul punto relativo alla totale inesistenza di una museruola, non rinvenuta neppure tra gli oggetti posti sotto sequestro, sicché si palesano inconferenti le deduzioni dei ricorrenti circa il mero trasporto dell'animale nel caso in esame.

La sentenza inoltre ha esattamente affermato che il fatto ascritto agli imputati costituisce reato ai sensi dell'art. 30 lett. h) della L. n. 157/92, alla luce della corretta interpretazione della pronuncia della Corte Costituzionale citata in sentenza, secondo la quale la normativa regionale e quella statale operano su piani diversi, mirando la prima a regolamentare l'uso del furetto con museruola quale strumento ausiliario del cacciatore, mentre la seconda reprime l'impiego di detto animale quale mezzo per la caccia, sicché nell'ipotesi di utilizzazione di un furetto privo di museruola quale mezzo di caccia, come accertato nel caso in esame, deve ravvisarsi la sola violazione di cui alla citata disposizione della legge sulla caccia.

Va, infine, rilevato che la doglianza afferente alla posizione del Di Gregorio costituisce esclusivamente una censura di fatto sulla valutazione del giudice di merito in ordine alla unicità del gruppo di cacciatori individuato dalle guardie forestali; circostanza che ha costituito oggetto di puntuale e motivato accertamento.

Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

Secondo l'ormai consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte *"Per la concessione della sospensione condizionale della pena non sono ipotizzabili né la necessità di una istanza dell'imputato né il potere della parte di rinunciarvi, con la sola precisazione che la concessione medesima non può risolversi in un pregiudizio per l'imputato, che involga interessi giuridicamente apprezzabili in quanto correlati alla finalità stessa della sospensione condizionale, compromettendo posizioni garantite con la previsione del beneficio. In tale prospettiva la mera*

opportunità di riservare il beneficio a future condanne eventualmente più gravi non può assumere quella rilevanza giuridica richiesta per considerare la concessione come pregiudizievole." (sez. III, 200012279, Buzzi, riv. 217991; conf. sez. I, 199910791, Bello, riv. 214207; sez. I, 200225513, Turiano, riv. 219805; sez. V, 200315791, Tagliabue, riv. 224192).

Orbene, poiché i ricorrenti hanno fondato la contestazione in ordine alla concessione del beneficio non richiesto sulla mera superfluità dello stesso, in considerazione della esiguità della pena pecuniaria inflitta, si palesa evidente la inammissibilità della doglianza nei sensi in cui è stata proposta.

Osserva, infine, la Corte sul terzo motivo di gravame che l'utilizzazione di un mezzo vietato per stanare la selvaggina rende illecito l'esercizio dell'attività venatoria considerata nel suo complesso, con la conseguenza che devono essere ritenuti mezzo del reato tutti gli strumenti impiegati per commettere la violazione, mentre a nulla rileva il fatto che nel caso in esame non sia stato ^{confinato} sequestrato anche il furetto, la cui sorte peraltro è rimasta ignota.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato

Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 20.6.2006.

IL PRESIDENTE



IL CONSIGLIERE RELATORE



IL CANCELLIERE

